



Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario

D.L. 150/2020 / A.C. 2772

Dossier n° 81 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
18 novembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2772
D.L.	150/2020
Titolo:	Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	10
testo originario:	10
Date:	
emanazione:	10 novembre 2020
pubblicazione in G.U.:	10 novembre 2020
presentazione:	10 novembre 2020
assegnazione:	11 novembre 2020
scadenza:	9 gennaio 2021
Commissione competente :	XII Affari sociali
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; consta di **10 articoli** suddivisi in **2 Capi**.

Il **Capo I (Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della Regione Calabria)** comprende gli **articoli da 1 a 7**.

L'**articolo 1** stabilisce le funzioni del **Commissario ad acta nominato dal Governo**, chiamato ad attuare gli obiettivi previsti nei [programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi](#) del Servizio sanitario regionale della Regione Calabria; a svolgere, ove delegato, i **compiti di rafforzamento strutturale della rete ospedaliera** del Servizio sanitario con l'adozione di specifici piani di riorganizzazione per far fronte all'emergenza COVID-19 e ad assicurare l'**attuazione delle misure** del decreto in esame di seguito illustrate.

L'**articolo 2** disciplina le modalità per la **nomina dei Commissari straordinari** per gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria da parte del Commissario *ad acta*. Si prevede che questi **Commissari possano essere scelti** anche nell'ambito dell'**elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina** di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, anche in quiescenza, di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria e di gestione aziendale.

L'**articolo 3** reca, con riferimento alla **Regione Calabria, disposizioni transitorie** in materia di: **appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario regionale; programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19; edilizia sanitaria**. In particolare, con riferimento alla suddetta Regione: il **comma 1** disciplina le procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture per gli enti del Servizio sanitario; il **comma 2** pone un termine per la predisposizione sia del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 sia del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale; il **comma 3** disciplina l'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria (**comma 3**).

L'**articolo 4** concerne l'**eventuale scioglimento** di singoli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del [testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali](#) (Tuel), di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e reca **norme di coordinamento** tra i suddetti articoli e le disposizioni di **articoli precedenti** del decreto in esame.

L'**articolo 5** prevede che il **Commissario ad acta** per il Servizio sanitario della Regione Calabria, nominato ai sensi del precedente **articolo 1**, possa avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, **del Corpo della Guardia di finanza**, al fine di porre in essere attività tese al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale e del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui [all'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

L'**articolo 6**, al fine di supportare gli **interventi di potenziamento** del servizio sanitario della regione Calabria, dispone l'accantonamento, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di **60 milioni** di euro, con copertura da stabilire con Accordo con il Ministero della salute, a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale. È prevista l'ulteriore spesa di **15 milioni di euro** per la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato a garantire la disponibilità di **dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie** operanti a livello locale, a valere su quota-parte delle risorse destinate all'edilizia sanitaria.

L'**articolo 7** stabilisce come termine per l'**applicabilità** delle disposizioni di cui al presente Capo un **periodo di 24 mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (11 novembre 2020). Prescrive l'invio con **periodicità semestrale** al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, di una **relazione sullo stato di attuazione delle misure** di cui al Capo in esame, da parte del Commissario *ad acta*. Prevede che il Consiglio dei ministri possa **aggiornare il mandato commissariale** anche in relazione ai compiti affidati al Commissario *ad acta* nominato. Dispone la **decadenza** di tutti i **direttori generali** degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, se **eventualmente nominati** dalla medesima Regione **successivamente al 3 novembre 2020**, mentre, fino alla nuova nomina dei Commissari straordinari, sono fatti **salvi i poteri esercitati dai Commissari straordinari già nominati** e quelli dei direttori generali confermati dal Commissario *ad acta*, rimasti **in carica alla data del 3 novembre 2020**.

Il **Capo II (Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario)** comprende gli **articoli da 8 a 10**.

L'**articolo 8** introduce una deroga, per l'anno in corso, alla disciplina relativa ai **termini entro i quali hanno luogo le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario**, a motivo della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale. Viene disposto che, per il 2020, le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario si svolgano **non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni** successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo. La disciplina si applica con riguardo sia agli organi già scaduti, sia a quelli per i quali si verifichino le condizioni per il rinnovo entro il 31 dicembre 2020. Vengono poi prorogati i **poteri del Consiglio e della Giunta in carica**, che potranno continuare ad essere esercitati fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, nel rispetto delle prerogative regionali. Gli organi scaduti sono tenuti a in ogni caso a **garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria**.

L'**articolo 9** reca la **clausola di invarianza finanziaria** per le disposizioni contenute nell'articolo 8.

L'**articolo 10** dispone sull'entrata in vigore del decreto legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e rispetto degli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, composto da 10 articoli, per un totale di 34 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due ben distinte finalità, frutto peraltro di due distinte deliberazioni del Consiglio dei ministri, il 4 e il 9 novembre 2020; in primo luogo la definizione di misure eccezionali di risanamento del servizio sanitario della regione Calabria al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario in quella regione; in secondo luogo l'introduzione di una disciplina derogatoria per consentire il rinvio, alla luce dell'emergenza sanitaria, delle elezioni regionali nelle regioni i cui organi siano già scaduti o in cui le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 31 dicembre 2020 (pur trattandosi di una disciplina generale essa troverà applicazione allo stato per la sola regione Calabria); *al riguardo si ricorda che in passato il Comitato ha frequentemente contestato una fattispecie diversa ma analoga, vale a*

dire la confluenza, nel corso dell'iter parlamentare, in un unico decreto-legge di più provvedimenti d'urgenza anche perché frutto di distinte deliberazioni del Consiglio dei ministri che rispondevano a distinti provvedimenti d'urgenza (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 7 ottobre 2020 sul disegno di legge C. 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020).

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede la nomina di commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario calabrese con una procedura (nomina da parte del Commissario ad acta previa intesa con la regione o con il rettore in caso di aziende ospedaliere universitarie) *che appare derogare, peraltro in modo solo implicito, con quanto previsto in materia dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 (nomina dei commissari straordinari con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri).*

Il comma 2 dell'articolo 8 precisa che fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

In proposito, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 196 del 2003) ha affermato che la disciplina della *prorogatio* dei poteri dei consigli regionali sciolti costituisce comunque materia riservata agli statuti regionali.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- al comma 3 dell'articolo 2 *andrebbe valutata l'opportunità di definire* se il compenso aggiuntivo previsto per il commissario straordinario sia annuale;
- al comma 1 dell'articolo 3 *si valuti l'opportunità di chiarire* la relazione tra il primo e il secondo periodo: il primo periodo sembra infatti prevede un obbligo per il Commissario ad acta di avvalersi della Consip ovvero di centrali di committenza della regione Calabria o delle regioni limitrofe; il secondo periodo consente invece l'utilizzo del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria;
- al comma 4 dell'articolo 4 *andrebbe meglio specificato* quali siano i "provvedimenti previsti" che la Commissione straordinaria di gestione dell'ente o azienda sanitaria è chiamata ad assumere;
- con riferimento al comma 1 dell'articolo 8 in materia di elezioni nelle regioni a statuto ordinario *andrebbe chiarito* che con l'utilizzo dell'espressione "limitatamente all'anno 2020" si intende precisare che le condizioni per l'applicazione della disposizione (e cioè la scadenza degli organi elettivi ovvero il verificarsi, entro il 31 dicembre 2020 delle condizioni che rendono necessario il rinnovo) devono appunto verificarsi nel 2020 e non che le conseguenti elezioni devono svolgersi nel 2020.